

Il costituzionalismo digitale tra Stati Uniti e Europa*

Giovanni Pitruzzella**

1. La libertà di informazione è al centro di una battaglia in cui si confrontano spinte e interessi di natura diversa, geopolitica, economica, sociale, giuridica, ideale. Il confronto concorrerà a determinare il futuro delle democrazie del XXI secolo e alcuni aspetti rilevanti dell'ordine mondiale.

Non è un caso che ciò avvenga. Le reti di comunicazione dell'informazione, insieme all'energia, sono le piattaforme di base di qualsiasi sistema sociale ed economico. Il loro cambiamento, soprattutto se legato ad una rivoluzione tecnologica, innesta profonde trasformazioni che scuotono l'ordine esistente e spingono alla ricerca di nuovi equilibri.

In particolare, l'informazione e le tecniche della sua produzione e diffusione si caratterizzano per la creazione di nessi sociali e in questo modo concorrono alla formazione dell'ordine socio-politico. Le reti di informazione che si sono succedute nel tempo (dalle storie orali dei primi rappresentanti dell'*homo sapiens* all'intelligenza artificiale) – come ha messo in evidenza Yuval Noah Harari nel suo recente libro *Nexus* – si caratterizzano non solo perché permettono di produrre e conservare quantità sempre maggiori di informazioni e di raggiungere numeri sempre crescenti di individui, ma perché hanno strutturato diversi tipi di nessi sociali tra le persone¹.

Ogni innovazione tecnologica ha favorito il tramonto di vecchie relazioni sociali e dell'ordine politico che su esse si basava e, gradualmente, l'avvento di nuovi assetti sociali e di potere. Oggi siamo immersi in una profonda trasformazione che riguarda sia l'energia che le reti di informazione, anche per effetto di rivoluzioni tecnologiche *disruptive* (le tecnologie digitali, *Internet*, le piattaforme *online*, i *Big Data*, l'intelligenza artificiale, il *cloud*, i *supercomputer*).

* Lo scritto sarà pubblicato in C. SCHEPISI (a cura di), *Unione Europea, Pluralismo e Libertà dei Media nell'era digitale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025.

** Giudice della Corte costituzionale.

¹ Y. N. HARARI, *NEXUS. Breve storia delle reti di informazione dall'età della pietra all'IA*, tr. it., Bompiani, Milano, 2024, p. 35 ss.

Le conseguenze si manifestano sugli assetti sociali, economici e politici, accentuando le tensioni che investono sia le democrazie liberali sia l'ordine mondiale costruito dopo la Seconda guerra mondiale e ridefinito dopo il crollo dell'URSS. Quest'ordine è entrato in crisi, mentre è ritornata in auge la politica di potenza.

In questa tumultuosa grande trasformazione, l'informazione e le tecnologie di produzione e diffusione della stessa sono agenti del cambiamento, ma anche oggetti e strumenti di una contesa i cui protagonisti sono gli Stati, le organizzazioni internazionali e sovranazionali, le forze politiche e le grandi imprese, soprattutto le *tech companies*.

2. Attualmente si scontrano tre diversi modi di concepire l'uso e la regolamentazione delle tecnologie digitali e quindi del modo in cui è prodotta e diffusa l'informazione. Esse fanno capo rispettivamente agli Stati Uniti, alla Cina ed all'Unione europea e vengono usate nello sforzo di assumere una posizione di vantaggio nell'economia digitale, che è diventata uno dei terreni principali del rinnovato confronto geoeconomico e geopolitico tra questi attori internazionali.

Le tre differenti concezioni riflettono valori e principi fondamentali cui si ispirano i rispettivi ordinamenti costituzionali. Ognuna di esse, infatti, è l'espressione di differenti idee delle relazioni tra lo Stato, il mercato, i diritti individuali e gli interessi collettivi. Accanto a questo fondamento costituzionale interno delle tre differenti concezioni, vi è però la loro proiezione internazionale. Ognuno degli attori menzionati cerca di far valere all'esterno la rispettiva concezione in modo da plasmare l'ordine digitale globale, creando delle asimmetrie di potere a suo vantaggio su cui basare la capacità di influenza su altre società. Anu Bradford usa, al riguardo, la metafora *Digital Empires*. Gli "imperi digitali" esportano le loro *tech company*, le loro tecnologie, le regole che governano tali tecnologie nel tentativo di estendere la loro influenza su Paesi e individui, esponendoli al contempo ai principi e ai valori che esse incarnano².

Anche a costo di qualche semplificazione, può dirsi che gli USA hanno dato vita ad un modello *market-driven*, la Cina ad uno *state-driven*, l'Unione ad un modello *rights-driven*.

Gli USA hanno seguito un modello regolatorio incentrato sulla massima garanzia della libertà di espressione, l'*internet* libero, il tecno-ottimismo e la

² A. BRADFORD, *Digital Empires. The Global Battle to Regulate Technology*, Oxford - New York, 2023, p. 6 ss.

promozione dell'innovazione. Il modello ha fiducia nel mercato e vede l'*internet* libero da regolazioni e condizionamenti come una fonte di prosperità economica e libertà politica, mentre ritiene che l'intervento del Governo non solo comprometta l'efficienza del mercato, ma minacci anche la libertà individuale. Questo modello ha favorito l'innovazione. Le principali *tech company* nel settore digitale sono infatti americane.

Al contrario di quello americano, il modello regolatorio cinese è trainato dallo Stato. Lo Stato cinese fa leva sullo sviluppo tecnologico per promuovere la crescita economica, l'armonia sociale e il pieno controllo del Partito comunista cinese sugli individui. L'iniziativa economica privata e il mercato sono serviti a far crescere i giganti tecnologici cinesi, che hanno potuto approfittare anche di sussidi pubblici e crediti a condizioni favorevoli. Le imprese tecnologiche sono, però, anche un braccio del partito comunista cinese per svolgere funzioni di controllo, di sorveglianza e di propaganda. Se nella fase iniziale di crescita di tali imprese, il controllo pubblico sulle stesse era più leggero, favorendo così il loro sviluppo, attualmente lo Stato cinese si preoccupa che esse siano diventate troppo potenti e ha adottato un approccio molto più rigoroso. Di esso sono testimonianza le azioni *antitrust* intraprese contro giganti tecnologici cinesi, come Alibaba e Tencent.

I diritti fondamentali e la persona umana con la sua dignità inviolabile sono al centro del modello regolatorio europeo. L'Unione ha abbracciato una visione umano-centrica della regolazione dell'economia digitale dove la tutela dei diritti fondamentali e un *fair marketplace* sono i fondamenti di un complesso veramente ampio di atti di regolazione. I principali tasselli di tale architettura regolatoria sono: il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (2016), il regolamento relativo alla *governance* europea dei dati (2022), il regolamento sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (2023), il regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (2022, noto come *Digital Services Act*), il regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (2022, noto come *Digital Markets Act*), la direttiva sui servizi di media audiovisivi (2018), il regolamento sull'intelligenza artificiale (2024, noto come *Artificial Intelligence Act*).

3. “Datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo”, diceva Archimede. Negli USA il punto di appoggio su cui si regge l'economia digitale è la garanzia costituzionale della libertà di espressione offerta dal primo emendamento della Costituzione.

La protezione delle *tech company* è ampia, poiché il fondamento costituzionale per lo svolgimento della loro attività è il diritto alla libertà di

parola (il *free speech*), riconosciuto dal primo emendamento, che pone grandi limiti all'intervento regolatorio dello Stato. La Corte Suprema degli Stati Uniti, infatti, applica il *test* dello *strict scrutiny*, in base al quale qualsiasi legge che tocca la libertà di espressione deve essere adattata in modo restrittivo per servire un interesse statale impellente, come hanno dimostrato i casi *Reno* (1997) e *Packingam* (2017).

La Corte ritiene che «ai sensi del Primo Emendamento non esiste un'idea falsa. Per quanto pernicioso possa sembrare un'opinione, dipendiamo per la sua correzione non dalla coscienza dei giudici, ma dalla concorrenza di altre idee» (*Gertz v. Welch*, 1974). La metafora del “libero mercato delle idee”, utilizzata dal giudice Holmes nel 1919, è considerata ancora viva e vegeta nell'era digitale. La Corte Suprema degli Stati Uniti l'ha presa in prestito nel 1997, riferendosi a *Internet* come al “nuovo mercato delle idee”. Il giudice Holmes e la Corte Suprema sono scettici nei confronti di qualsiasi verifica esterna della verità e della rimozione delle notizie dimostrate come false; il concetto di libero mercato ha fornito un modello utile per l'idea che la verità, proprio come il benessere economico, possa derivare dalla competizione tra idee e informazioni vere e false.

In questo contesto costituzionale, la sezione 230 del *Communication Decency Act* esclude la responsabilità delle moderne piattaforme *online* per i contenuti immessi dagli utenti. Parimenti, tale impostazione conduce ad escludere un intervento regolatorio che limiti la libertà delle piattaforme di definire come agire e quali contenuti immettere nella rete. Nel 2024 la Corte Suprema degli Stati Uniti (*Moody, Attorney General of Florida v. Netchoice*) ha affermato che: «come gli editori... le principali piattaforme di social media curano i loro feed combinando “voci multiple” per creare un'offerta espressiva distintiva. Le loro scelte su quali messaggi siano appropriati conferiscono al feed una particolare qualità espressiva e “costituiscono l'esercizio” di un “controllo editoriale” protetto».

La Corte ha aggiunto che «uno Stato non può interferire con il discorso di attori privati per promuovere la propria visione di equilibrio ideologico. Gli Stati (e i loro cittadini) hanno ovviamente ragione a volere un ambito espressivo in cui il pubblico abbia accesso a un'ampia gamma di opinioni». Ma il modo in cui il Primo Emendamento raggiunge questo obiettivo è impedendo al governo di «inclinare il dibattito pubblico in una direzione preferita non autorizzando il governo a impedire agli *attori privati* di parlare come desiderano e di preferire alcuni punti di vista ad altri».

La libertà delle imprese, in assenza di interventi regolatori, ha favorito l'innovazione tecnologica e l'affermazione dei giganti della rete americani nello spazio digitale globale. La concentrazione di potere economico nelle mani di poche imprese è rafforzata dalle dinamiche proprie dell'economia digitale, caratterizzata da "effetti di rete", "economie di scala", "lock-in", disponibilità dei *Big Data*, che accrescono il potere di mercato dei grandi *player* e favoriscono processi di monopolizzazione. Su di essi l'Antitrust americano ha avuto la mano leggera. La sua azione, basata sull'obiettivo del *consumer welfare*, ha preso essenzialmente di mira solamente le ripercussioni del comportamento dell'impresa sui prezzi. La conseguenza è stata, soprattutto nel mondo digitale dove i servizi sono resi in forma gratuita, la drastica limitazione dell'*enforcement antitrust* ed un generale atteggiamento permissivo nei confronti delle fusioni e delle acquisizioni di imprese.

4. Al contrario degli USA in cui prevale la libertà di espressione, il costituzionalismo europeo non conosce un "valore tiranno", che si imponga sugli altri. Diritti fondamentali, tutela delle minoranze, Stato di diritto, democrazia appartengono tutti alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e confluiscono nell'identità costituzionale dell'Unione, definita da questi valori elencati nell'art. 2 TUE, ai quali la Corte di giustizia ha riconosciuto piena efficacia giuridica. Tali valori devono ispirare il costituzionalismo digitale in Europa.

Per capire la differenza tra Europa e Stati Uniti, è sufficiente confrontare la formulazione del Primo emendamento con l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Non si tratta semplicemente di una differenza di ambito di applicazione, ma anche di una differenza di obiettivo. Mentre il Primo Emendamento si occupa principalmente della dimensione attiva del diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, le disposizioni europee sottolineano la dimensione passiva del diritto di essere informati in modo pluralistico.

Inoltre, va notato che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non prevede una gerarchia tra i diritti. Invece, l'art. 52 della Carta disciplina il modo in cui ogni diritto fondamentale può essere limitato. La coesistenza tra diritti fondamentali e l'assenza di gerarchie tra gli stessi è assicurata dalle tecniche del bilanciamento e della proporzionalità.

La libertà di informazione è considerata sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, come fondamentale per il funzionamento di una società democratica. Ma essa va bilanciata con altri diritti e valori costituzionali. A questo riguardo è

emblematica la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di protezione dei dati personali, che si occupa anche dell'equilibrio tra libertà di informazione e altri diritti e delle conseguenze di tale equilibrio sui doveri delle piattaforme. In particolare, va richiamato il ragionamento della Corte di giustizia nella causa *Google Spain* (2014). Si trattava della richiesta di una persona a Google di cancellare dai risultati di ricerca informazioni risalenti nel tempo che pregiudicavano la sua reputazione. La Corte ha preso in considerazione il diritto alla protezione dei dati personali insieme al diritto di accesso alle informazioni ai sensi della Carta e ha fondato sul primo un "diritto all'oblio", in presenza di determinate condizioni.

In questo caso, la Corte ha preso in considerazione diversi fattori nel bilanciare la potenziale cancellazione dai risultati di ricerca con il diritto di accedere liberamente alle informazioni. Tra questi, la "natura" delle informazioni contestate e il "ruolo" nella società dell'individuo a cui le informazioni si riferivano. La Corte ha ritenuto che l'interesse a preservare l'accesso a informazioni inesatte – anche se inizialmente pubblicate legittimamente – può cambiare con il passare del tempo e con la diminuzione della rilevanza dell'accesso pubblico a tali informazioni. La Corte di giustizia ha espresso un ragionamento simile in *Google II* (2019), dove ha nuovamente soppesato il "diritto all'oblio" di un individuo insieme al diritto del pubblico di ricevere informazioni.

La libertà di informazione, poi, non copre la diffusione di informazioni false, come precisato nella sentenza nella causa *Google III* (2022). Si trattava di una richiesta di cancellazione dei risultati di ricerca basata sulla mancanza di "veridicità dei dati trattati". In questo caso, la Corte, accogliendo le conclusioni del suo Avvocato generale, ha affermato che, in presenza di soggetti che hanno un ruolo pubblico, la tendenza del diritto alla libertà di espressione a prevalere sul diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali è invertita quando si stabilisce che le informazioni contestate non sono veritiere. La Corte ha chiarito che in tali circostanze il "diritto di essere informati" non può entrare in gioco, in quanto non si estende al diritto di "diffondere e accedere" alle falsità.

In questo contesto costituzionale sono stati approvati i tanti atti di regolazione già citati, finalizzati a tutelare i diritti fondamentali, la *Rule of Law* e la dignità umana anche nella sfera digitale. Inoltre, la Commissione europea, sotto la direzione della commissaria Margaret Vestager, ha avviato numerose indagini *antitrust*, talora sfociate in pesanti sanzioni nei confronti dei giganti del *web*, come Google, Apple e Amazon, per abuso della loro posizione

dominante nel mercato. La stessa Commissione ha promosso l'approvazione del *Digital Markets Act*, che affianca il tradizionale *enforcement antitrust*, che interviene *ex post* sanzionando i comportamenti anticoncorrenziali, con l'imposizione *ex ante* di specifici obblighi alle piattaforme con grande potere di mercato, i cosiddetti *gatekeepers*, al fine di assicurare un mercato digitale equo e contendibile.

5. Un'espressione importante del diverso contesto costituzionale europeo è rappresentato dal contrasto alla disinformazione³.

Negli USA la concezione costituzionale della libertà di espressione ha impedito l'adozione di regole che la limitino per contrastare *fake news* e discorsi d'odio. Di contro, nel contesto costituzionale europeo, dove la libertà di espressione non ha un valore assoluto e non copre la diffusione di informazioni sicuramente false, l'Unione è intervenuta ripetutamente per contrastare la diffusione di false informazioni. L'Unione ha promosso l'autoregolamentazione delle piattaforme, adottando nel 2018 il Codice di condotta sulla disinformazione, sostituito dal Codice del 2022. I codici, cui hanno aderito le piattaforme principali, comportano l'adozione di sistemi interni di moderazione dei contenuti.

Per ovviare alle carenze dell'autoregolamentazione, l'Unione ha adottato, nel 2022, il *Digital Services Act*. Quest'ultimo mantiene fermo il principio, risalente alla direttiva *e-commerce*, secondo cui gli intermediari non sono responsabili per i contenuti prodotti dai loro utenti e sono responsabili solamente per i contenuti illegali di cui sia stata disposta la rimozione. Tuttavia, esso introduce alcune forme di *due diligence*, dirette a limitare l'accesso a contenuti che contengono disinformazione, anche se non sono necessariamente illegali. In particolare, esso impone alle piattaforme *online* di grandi dimensioni di identificare i «rischi sistemici» che possono derivare dall'uso dei loro servizi. Tali rischi includono «la manipolazione intenzionale del loro servizio», con «effetti reali o prevedibili relativi ai processi elettorali». Alle piattaforme *online* di grandi dimensioni è imposto l'obbligo di adottare «misure di mitigazione efficaci» che siano «adeguate» ai rischi sistemici propri di ciascuna piattaforma.

Anche all'interno degli Stati membri, coerentemente con le loro Costituzioni, ci sono stati interventi di contrasto alla disinformazione diretta a manipolare il processo elettorale.

³ O. POLLICINO, P. DUNN, *Intelligenza artificiale e democrazia. Opportunità e rischi di disinformazione e discriminazione*, Milano, 2024, p. 211.

Il 6 dicembre 2024, la Corte costituzionale della Romania annullava le elezioni per la carica di Presidente della Repubblica, chiedendo l'avvio di una nuova consultazione elettorale. La decisione è stata adottata dopo che nel primo turno elettorale del 24 novembre, inaspettatamente, era risultato come candidato più votato il filo-russo Georgescu, che si contrapponeva al candidato pro-Europa Elena Lasconi. La sentenza si basava sui documenti di *intelligence* che dimostravano le interferenze russe nel processo e nella campagna elettorale, attraverso un'opera di disinformazione condotta nella sfera *online* (usando soprattutto la piattaforma *TikTok*), nonché numerose irregolarità commesse dal candidato Georgescu e violazioni degli obblighi di trasparenza relativi ai contributi elettorali. In particolare, la Corte ha osservato che la libertà di voto, garantita dalla Costituzione, comporta sia la libertà degli elettori di formare la loro opinione, sia la protezione da indebite influenze realizzate attraverso atti illegali e sproporzionati. Inoltre, il diritto ad essere eletti degli altri candidati sarebbe stato pregiudicato dalla notevole esposizione sui *social media* del candidato Georgescu a scapito degli altri candidati, dal finanziamento irregolare a *TikTok* da parte di sostenitori del primo per promuoverne l'immagine e dal pagamento da parte di una società sudafricana di un milione di euro a degli *influencer* per la disseminazione di contenuti favorevoli a Georgescu.

6. Dopo l'elezione di Trump, le differenze tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sono enfatizzate, accentuando il confronto globale tra i diversi modelli regolatori.

Negli anni immediatamente precedenti c'erano state delle spinte verso un certo grado di convergenza tra i due sistemi, americano ed europeo. I principali *social media*, sulla scorta dell'esperienza europea, avevano adottato meccanismi robusti di moderazione dei contenuti e di *fact checking* affidati a migliaia di professionisti. Inoltre, sono state avviate numerose azioni *antitrust* nei confronti dei giganti del *web* da parte dell'Antitrust americano (la *Federal Trade Commission*), sotto la Presidenza di Lina Khan (nominata da Biden nel giugno 2021). Essi erano stati preceduti da una corrente accademica che collegava la debolezza dell'*enforcement antitrust* all'enorme concentrazione di potere economico negli Stati Uniti, alla crescita delle diseguaglianze e alla cattura del processo democratico da parte di una ristretta oligarchia economica.

Alcuni dei protagonisti dell'economia digitale si sono opposti alla menzionata tendenza, raccogliendosi sotto il vessillo del primo emendamento. Elon Musk, in nome della libertà di espressione, ha soppresso i meccanismi di moderazione dei contenuti della piattaforma X, di cui è proprietario e

amministratore delegato, ed è entrato in conflitto con l'Unione, che ha avviato un'indagine su X per violazione del *Digital Services Act*. Nel frattempo, investitori di peso della Silicon Valley, come Andersen e Horowitz, hanno qualificato come censura qualsiasi tentativo di regolamentazione di *Internet* e dei *social media*.

Dopo l'elezione di Donald Trump, Zuckerberg ha annunciato che anche Meta avrebbe soppresso il sistema interno di *content moderation*, in nome della libertà di espressione, mentre il Vicepresidente Vance ha detto agli europei: «se voi volete che noi continuiamo a sostenere la NATO, perché non rispettate i valori americani e la libertà di espressione?». Inoltre, è stato designato presidente dell'Autorità di regolazione delle telecomunicazioni Brendan Carr, che Trump ha definito «un guerriero della libertà di espressione», mentre la già citata Lina Khan si è dimessa dalla presidenza dell'Antitrust americano.

Tuttavia, non mancano esigenze comuni, che potrebbero, in futuro, portare, pur nella diversità dei sistemi, a moderate convergenze e persino a qualche forma di collaborazione. Esse consistono nell'imperativo della sicurezza in un mondo in cui la competizione strategica tra superpotenze si manifesta nella diffusione di conflitti ibridi; nella necessità per gli USA di non trovarsi soli nella competizione con la Cina; nell'esigenza di promuovere l'innovazione tecnologica anche in Europa.

Se negli USA ha prevalso l'*internet* libero fondato sulla garanzia offerta dal primo emendamento, le esigenze di sicurezza dello Stato, in più occasioni, sono state opposte a tale libertà. La tendenza è venuta recentemente alla ribalta nella sentenza della Corte suprema *TikTok Inc. v. Garland*, del 19 gennaio 2025 (604 U.S.). Al suo sindacato di costituzionalità era stato sottoposto il *Protecting American from Foreign Adversary Controlled Applications Act*, che rendeva illegale erogare servizi, mantenere e aggiornare la piattaforma TikTok fino a quando il controllo proprietario della piattaforma fosse restato in mano ai cinesi. La Corte suprema riafferma che al cuore del primo emendamento si trova il principio secondo cui ciascuna persona dovrebbe decidere da sé le idee e le credenze che meritano espressione, considerazione, e adesione. Pertanto, una legge che sopprime un discorso per il suo contenuto è incostituzionale. Le leggi che colpiscono un discorso sulla base del suo contenuto si devono presumere incostituzionali e vanno perciò sottoposte ad uno scrutinio stretto, sicché possono essere giustificate solamente se esse sono costruite in maniera restrittive per realizzare un *compelling state interest*. Questo non è il caso di una legge che chiede che venga meno la proprietà e il controllo cinese di TikTok, perché essa serve a prevenire che un *foreign*

adversary possa accedere ai dati sensibili di 170 milioni di americani che usano TikTok. Secondo la Corte suprema, la legge non è un modo per esercitare un controllo sui contenuti di quanto espresso dagli americani e perciò non può essere sottoposta ad uno “scrutinio stretto” di legittimità costituzionale. Piuttosto i divieti e l’obbligo di disinvestire sarebbero correttamente disegnati per prevenire che la Cina – qualificata dalla legge come un *foreign adversary* – ottenga, tramite il controllo di *ByteDance*, proprietaria di *TikTok*, l’accesso ai dati sensibili di 170 milioni di americani. Tale finalità della legge è considerata un *important Government interest*, in grado di superare indenne *l’intermediate scrutiny*.

In Europa le esigenze di sicurezza portano a sviluppare una complessa regolamentazione sulla *cybersecurity* e a creare meccanismi di contrasto nei confronti delle false informazioni, soprattutto nei confronti di quelle originate da governi stranieri con lo scopo di manipolare i processi elettorali.

Proprio il confronto geopolitico con la Cina e la minaccia di forme di guerre ibride che utilizzano la sfera *online*, potrà porre agli Stati Uniti l’esigenza di continuare a coltivare un fronte comune delle democrazie con riguardo alla Cina, ed esso non potrà non riguardare la collaborazione nella sfera tecnologica e regolatoria. Peraltro, se tra Stati Uniti e Cina è in corso una forte competizione tecnologica, che è una parte della loro rivalità geopolitica, non bisogna dimenticare che il confronto riguarda anche i valori, in cui la libertà occidentale viene contrapposta al controllo statale cinese.

In Europa, inoltre, vi è il tema dell’innovazione, su cui hanno insistito i due recenti rapporti predisposti per la Commissione europea, *Much More than a Market*, di Enrico Letta⁴, e *The Future of European Competitiveness* di Mario Draghi. Entrambi considerano la promozione dell’innovazione tecnologica come fondamentale al fine di affrontare la sfida esistenziale per assicurare la competitività dell’Europa ed il ritorno alla crescita economica. L’innovazione dovrà riguardare soprattutto le tecnologie digitali, da cui dipenderà una parte significativa della crescita economica nei prossimi dieci anni. Essa richiede l’affermazione di attori europei, con dimensioni e capacità tali da poter competere con gli attuali giganti americani e cinesi. A tal fine sarà necessario, insieme alle altre misure proposte, limitare il carico regolatorio che grava sulle imprese europee, eliminare le contraddizioni e le dissonanze che esistono tra i diversi complessi normativi che regolano, con finalità diverse, l’economia digitale, aumentare la certezza del diritto, e garantire alle imprese

⁴ V. l’intervista a Enrico Letta (“Speed, security and solidarity. *Così l’Unione europea potrà affrontare le sfide future*”), pubblicata nel n. 1/2025 di questa *Rivista*, p. 161 ss.

la possibilità di innovare. Addirittura, secondo il rapporto di Letta, le tradizionali quattro libertà economiche previste dai Trattati europei dovrebbero essere affiancati da una quinta libertà: la libertà di innovare.

Nella medesima prospettiva può essere inserita una recente sentenza della Corte costituzionale italiana (la n. 36 del 2024), che, occupandosi proprio dei servizi innovativi offerti, anche attraverso le tecnologie digitali, dagli operatori NCC, ha affermato che «le innovazioni, che spaziano in ogni settore (i prodotti, i metodi di produzione, le strutture industriali, i mercati), rappresentano il cardine della libertà d’iniziativa economica privata...» e che «un indistinto divieto di svolgere servizi innovativi, che prescindesse quindi dalla necessaria valutazione di esternalità negative, lederebbe il nucleo essenziale dell’iniziativa economica privata e del processo competitivo che su di esso si fonda».

In definitiva, la grande sfida del costituzionalismo digitale europeo oggi consiste nel far quadrare il cerchio, tenendo insieme libertà di informazione, diritti fondamentali, tutela della sicurezza, protezione della democrazia, garanzia di un mercato contendibile, insieme alla promozione dell’innovazione tecnologica e della crescita economica.